



REGOLAMENTO GENERALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 15/12/2003

Approvazione 1° variante con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2025

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2025

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto del canone

Articolo 3 – Soggetti passivi

TITOLO II – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 4 – Concessioni

Articolo 5 – Concessioni temporanee

Articolo 6 – Durata

Articolo 7 – Contenuto e documentazione della domanda di concessione

Articolo 8 – Pubblicazione

Articolo 9 – Istruttoria

Articolo 10 – Conferenza di servizi

Articolo 11 – Nulla osta Regione

Articolo 12 – Concessioni riguardanti porzioni di aree demaniali ricadenti all'interno delle concessioni assentite al Comune

Articolo 13 – Cauzione

Articolo 14 – Dissenso sulle domande di concessione

Articolo 15 – Termine del procedimento

Articolo 16 – Contenuto dell'atto di concessione

Articolo 17 – Responsabilità del concessionario

Articolo 18 – Variazioni al contenuto della concessione

Articolo 19 – Domanda di variazione al contenuto della concessione

Articolo 20 – Domanda di rinnovo della concessione

Articolo 21 - Domanda di subingresso

Articolo 22 – Altre domande relative alla gestione delle concessioni

Articolo 23 – Revoca dalla concessione

Articolo 24 – Decadenza dalla concessione

Articolo 25 – Vigilanza

Articolo 26 – Limiti del concessionario

Articolo 27 – Occupazioni abusive

TITOLO III – PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 28 – Prescrizioni per la libera fruizione e per l'uso pubblico del demanio

Articolo 29 – Prescrizioni per la salvaguardia del litorale dall'erosione

Articolo 30 – Prescrizioni per la tutela del rischio idrogeologico

Articolo 31 – Prescrizioni per usi delle spiagge

Articolo 32 – Prescrizione per la realizzazione di opere

Articolo 33 – Prescrizioni per il diporto nautico

Articolo 34 – Prescrizioni per le attività produttive

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 35 – Istituzione del canone di concessione

Articolo 36 – Durata delle occupazioni

Articolo 37 – Criteri per la determinazione del canone

Articolo 38 – Decorrenza dei pagamenti

Articolo 39 – Aggiornamenti annuali

Articolo 40 – Casi particolari

Articolo 41 – Riduzioni

Articolo 42 – Indennizzi

Articolo 43 – Accertamento

Articolo 44 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 45 – Sanzioni

Articolo 46 – Accertamenti

Articolo 47 – Rimborsi

Articolo 48 – Contenzioso

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 49 – Organi competenti

Articolo 50 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina delle occupazioni delle aree demaniali marittime e delle attrezzature in esse consentite, in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per la navigazione marittima, nella legge n. 494 / 1993 e successive modifiche, nella legge regionale n. 13 / 1999 e successive modifiche, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato con D. C. R. n. 18 , del 9 aprile 2002 , e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento integrano, specificano, completano e, se incompatibili e/o in contrasto, sostituiscono la Variante Integrale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Loano, approvata con D. P. R. G. n. 372, del 4 dicembre 1998, il Piano Particolareggiato della Zona F 1 del Comune di Loano, approvato con D. P. G. R. n. 1158, del 5 dicembre 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, F 1 (ora denominata FC e normata dall' art. 42 delle Norme di attuazione della predetta Variante Generale) e sono applicabili anche nelle aree demaniali marittime portuali, se e in quanto compatibili.

3 In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione per l' occupazione di aree del demanio marittimo come definite dall' art. 28 cod. nav.;
- b) le prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
- c) i criteri di determinazione e di applicazione del canone;
- d) l'accertamento e le sanzioni;

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto uso delle aree demaniali marittime, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative al demanio marittimo.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi sono tutti coloro che sono titolari di concessione prevista dal presente Regolamento i quali sono tenuti al pagamento del canone di concessione all' Agenzia del Demanio – Filiale di Genova – Sezione Staccata di Savona secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO II
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,
RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI
DI CONCESSIONE**

Articolo 4

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le occupazioni di zone del demanio marittimo o del mare territoriale o di pertinenze demaniali marittime, che comportino innovazioni o limitazioni agli usi cui esse sono destinate, sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni rilasciate dal Comune.

2. Il procedimento per il rilascio degli atti concessori e/ o autorizzativi è dettato dal presente Regolamento in conformità ai principi generali previsti dal R. D. 30 marzo 1942 , n. 327 , recante il Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, coordinati ed integrati con le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 aprile 1999 , n. 13 , dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002 , n. 1 , e dal Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, approvato con D. C. R. n. 18 , del 9 aprile 2002, ed da tutta la normativa in materia.

Articolo 5

**CONCESSIONI e/o AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
DEMANIALI MARITTIME**

1. I Comuni possono rilasciare concessioni e/ o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza, per occupazioni e/ o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.

Per le concessioni e/ o autorizzazioni di durata inferiore a 10 giorni l' occupazione avviene a titolo gratuito.

Articolo 6

DURATA

1. Le concessioni per finalità turistico- ricreative, ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 172 / 2003 , indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, quelle per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, hanno durata stabilita ai sensi di legge.

Articolo 7

CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare le zone di cui all' art. 4, comma 1, del presente Regolamento deve presentare un'apposita istanza indirizzata al Comune interessato, contenente:

- a) dati del richiedente comprensivi di codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- b) uso della concessione demaniale richiesta;
- c) durata della concessione demaniale richiesta;

corredata dei sotto elencati allegati firmati da un tecnico abilitato.

Nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/ enti e/ o associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà essere corredata dall' atto costitutivo e statuto, nonché da idonea documentazione firmata da un tecnico abilitato atto a dimostrare il regolare possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza.

ALLEGATI

1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:

- a) la individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima;
- b) la specificazione delle attività che si intendono esercitare e della durata della concessione demaniale marittima;
- c) la descrizione della organizzazione complessiva dell'area oggetto di concessione e della tipologia delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da assicurare.

In particolare la relazione tecnica deve indicare in che modo il richiedente assicuri l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti negli articoli 8 e 9 del Piano di Utilizzo.

2. Elaborati grafici costituiti dalla documentazione necessaria per la redazione di un S.O.I. ed in particolare:

- a) localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000;

- b) stralci dello SUG vigente;
- c) stralci della pianificazione territoriale vigente (P.T.C.P., P.T.C. della Costa, altri P. T. C.);
- d) stralci di eventuali S.U.A. vigenti;
- e) stralcio di mappa catastale (scala 1 : 1000 / 1 : 2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con l ' individuazione dell'area oggetto di richiesta di concessione;
- f) rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1: 500 / 1: 200 / 1:100) dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento;
- g) documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi;
- h) planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto e un'apposita legenda a margine con indicate:
 - la superficie complessiva dell'area richiesta in concessione;
 - la superficie scoperta
 - la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse;
 - l'area occupata da impianti di difficile rimozione
 - l'area occupata da impianti di facile rimozione
 - l'area occupata da pertinenze demaniali marittime
 - la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (parchi giochi, piscine, gazebo, tende, zone destinate a verde etc..);
- i) piante sezioni e prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100/1:50;
- j) per le pertinenze demaniali marittime la planimetria dovrà indicare il volume compreso entro la quota di +/- 2.70 dal piano di campagna;
- k) prospettive, assonometrie o fotoinserimenti delle opere estese ad in intorno significativo;
- l) documentazione fotografica o disegni di dettaglio relativi ad arredi, illuminazione e complementi d'arredo.
- m) nell' ipotesi di istanze di concessioni demaniali marittime destinate al mantenimento di stabilimenti balneari, la planimetria dovrà riportare la posizione attuale della linea di battigia.

La redazione della planimetria indicante l ' area oggetto di richiesta dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed individuati come capisaldi di riferimento.

Restano salve e impregiudicate eventuali nuove disposizioni emanate in merito dalla Regione Liguria.

Articolo 8

PUBBLICAZIONE

1. Le disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico- ricreative e sportive e le modalità di pubblicazione dell'istanza e degli atti collegati, sono stabilite dalla Legge.

Articolo 9

ISTRUTTORIA

1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso l'agente contabile comunale all'uopo nominato, nella misura da questo stabilita.

2. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, l'agente contabile comunale procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Articolo 10

CONFERENZA SERVIZI

1. Nel caso in cui venga esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14 - ter della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., alla quale sono chiamati a partecipare:

- a) la regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico pianificatorio e nelle ipotesi previste dal P. U. D. nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove non delegata agli enti locali;
- b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio, ed ai fini della valutazione dell'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;

- c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- d) l'Amministrazione finanziaria e quella marittima per gli aspetti dominicali,
- e) l'azienda sanitaria locale qualora sia previsto dalla legge;
- f) il comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio,
- g) soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
- h) autorità militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;
- i) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

2 La conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

3 (comma abrogato)

4 Resta salvo e impregiudicato il formale rilascio della concessione da parte del Comune.

Articolo 11

NULLA OSTA REGIONE

1. La Regione rilascia il nulla osta sulla proposta formulata dal Comune, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio, nei casi previsti dall' art. 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m.i.

Articolo 12

Articolo abrogato

Articolo 13

CAUZIONE

Il concessionario deve garantire l' osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante cauzione da prestare in numerario, mediante polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o dal Sindacato Italiano Balneari per gli associati, per l' ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che sarà determinato nel titolo concessorio.

La cauzione a garanzia non sarà dovuta nelle ipotesi di cui all'art.5.

Articolo 14

**DISSENSO SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE ESPRESSI IN SEDE DI
CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. Nel caso di dissenso sulla domanda di concessione espresso in sede di conferenza di servizi, valgono le norme contenute negli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990.

Articolo 15

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, e quindi anche per la pronuncia su istanze di concessioni demaniali in senso sia positivo sia negativo, trovano applicazione i termini della L. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 16

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
 - b) lo scopo e la durata della concessione;
 - c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del Codice;
 - e) la cauzione;
 - f) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione,
 - g) il domicilio del concessionario;
2. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica e gli elaborati tecnici.

Articolo 17

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione concedente degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

2 Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione concedente da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Articolo 18

VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
2. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.
3. Qualora peraltro non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal competente ufficio comunale

Articolo 19

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione senza ampliamenti o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale (opere di ristrutturazione e/o ampliamenti di opere già esistenti) deve presentare apposita istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.
2. In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato dal punto "ALLEGATI", dell'art. 7 del presente Regolamento, una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale sopra citate.
3. Diversamente nel caso di variazioni al contenuto della concessione per ampliamento derivante da fenomeni di ripascimento naturale, senza esecuzione di alcun tipo di opera, dovrà essere presentata istanza diretta al Comune interessato con allegata la documentazione prevista per le domande di nuova concessione, limitatamente al punto 2 lettere e, f e g del citato articolo 7.

Articolo 20

Articolo abrogato

Articolo 21

DOMANDA DI SUBINGRESSO

1. Qualora il concessionario intenda sostituire altri nell'esercizio della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione e dell'art. 30 del Regolamento.
2. Deve essere presentata al Comune interessato istanza del subentrante con allegata istanza del precedente concessionario finalizzata al subingresso.

Articolo 22

DOMANDE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Devono essere inviate, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'art. 10 della l. n. 88 / 2001, al Comune interessato che provvederà a richiedere all'interessato l'eventuale documentazione da produrre.

Articolo 23

REVOCA DALLA CONCESSIONE

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice della Navigazione e art. 26 del Regolamento.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
3. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.
4. In caso di revoca, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Articolo 24

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del Codice della Navigazione e art.26 del Regolamento:
 - a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.
2. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 / 1990, comunica il termine entro il quale l'interessato può presentare le deduzioni.
3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Articolo 25

VIGILANZA

Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

Articolo 26

LIMITI DEL CONCESSIONARIO

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Articolo 27

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

Titolo III

PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 28

PRESCRIZIONI PER LA LIBERA FRUIZIONE E PER L'USO PUBBLICO

1. Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare.
2. Il Comune, pertanto, nel rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, provvederà a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.
3. Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, il Comune effettua pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure da adottare al riguardo.
4. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

Articolo 29

PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE DALL'EROSIONE

1. Nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

Articolo 30

PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua.
2. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea

mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Articolo 31

PRESCRIZIONI PER GLI USI DELLE SPIAGGE

1. Ove il Comune riceva istanze per nuove concessioni in aree libere o intenda procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate dovrà presentare alla Regione un progetto di utilizzo, ai sensi dell'art. 8, lett. b, punto 9 del PUD, idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

2 Sulla base di ciò la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio delle eventuali nuove concessioni avendo cura di garantire in ogni caso la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

3 Ai fini del presente regolamento, ad in conformità al disposto delle "Linee guida per le spiagge libere e attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985, del 6 agosto 2003, per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. Tale spiaggia è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi gratuiti:

- di pulizia;
- sorveglianza;
- salvamento;
- servizi igienici".

4 Le concessioni per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della L. 104/1992.

5 Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico e/ o a società mista che abbia per fini statuari la gestione di strutture turistico balneari e che la quota prevalente sia quella pubblica, ferma

restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all' art. 45 bis del cod. nav. così come modificato dall'art. 10 della l. n. 88/2001.

Articolo 32

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE

1. Le opere che si possono realizzare in ambito demaniale marittimo sono tutte disciplinate dallo Strumento Urbanistico Attuativo della zona F1 del previgente P. R. G. approvato con D. G. P. R. n° 1158 del 05 / 12 / 1991 zona ora denominata Fc a seguito dell' approvazione della variante generale al P. R. G. approvata con D. G. P. R. n° 372 del 04 / 12 / 1998 , dallo Strumento Urbanistico Attuativo della zona F 2 del previgente PRG, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 10 / 07 / 1990 , zona ora denominata FD e dalla variante parziale allo Strumento Urbanistico Attuativo relativo alla zona FD (Porto) approvato con Determinazione dirigenziale n. 1436 del 24.12.2010.

2 Le prescrizioni di seguito riportate, qualora in contrasto con le norme di attuazione degli S. U. A. sopra richiamati formano oggetto di apposita variante alle norme medesime da adottarsi in conformità delle vigenti norme urbanistiche.

3 La realizzazione di opere edilizie, manufatti e l' installazione di attrezzature ed arredi sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l' esercizio delle attività, la chiusura delle visuali verso il mare e sulla passeggiata a mare e la cementificazione dell'arenile.

Sulla base di tali obiettivi il Comune, nello strumento urbanistico attuativo, disciplina la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

4 Le strutture di cui al comma 1 devono essere realizzate previo rilascio di apposita autorizzazione o permesso a costruire in conformità alle disposizioni contenute nella normativa in materia.

5 Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento, per dehors si intendono le strutture ed attrezzature mobili poste provvisoriamente sulle aree del demanio marittimo, che delimitano e arredano lo spazio all' aperto per ristoro annesso ad un locale di esercizio pubblico di somministrazione.

Gli spazi destinati a dehors sono puntualmente individuati dal Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.

L' **assegnazione** degli spazi destinati a dehors sul lungomare Garassini Garbarino avviene nel rispetto delle disposizioni unionali di libera concorrenza e parità di trattamento.

Essi possono essere **assegnati** alle seguenti attività produttive:

a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

I dehors situati sulla passeggiata Garassini Garbarino nella porzione adiacente alla viabilità di Corso Roma, devono essere al servizio delle attività economiche poste al piano terra degli edifici esistenti a monte di tale viabilità (i cd. edifici del “centro storico”).

I dehors individuati dal Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime comunale possono essere assegnati alle attività produttive sopra indicate che sono poste in prospicienza ad essi o anche alle attività produttive adiacenti.

La distanza massima tra il dehors e l'attività produttiva deve essere contenuta entro un raggio di 30 metri, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e della viabilità, l'ordine pubblico e il decoro.

Il raggio si calcola come segue: misura presa dalla mezzeria di una delle bucaure di accesso al locale dove si svolge l'attività economica al punto più distante del dehors.

I dehors assegnati sono asserviti, per la durata della concessione demaniale, all'attività produttiva e ai locali nel loro complesso dove questa si svolge, nella composizione del momento dell'assegnazione; in caso di variazione alla composizione dei locali dove si svolge l'attività economica, la concessione decade e deve essere riassegnata con le procedure di legge.

Per “composizione dei locali dove si svolge l'attività economica” si intende la consistenza delle unità immobiliari dove si svolge l'attività economica al momento dell'assegnazione.

I dehors come sopra definiti, non costituiscono in ogni caso volume edilizio e devono essere attrezzati ed arredati mediante la presentazione di un progetto di cui all'art. 7 comprensivo di ogni elemento o attrezzatura che si intenda collocarvi. Deve essere rivolta particolare attenzione alle interferenze con le visuali panoramiche, all'impatto dei manufatti previsti e la piena compatibilità degli stessi con i caratteri dell'intorno.

Ogni elemento deve essere contestualizzato all'interno del progetto creando un insieme armonico ed inscindibile è vietato realizzare parzialmente i manufatti o le opere previste nel progetto.

Nelle aree portuali, il progetto deve ottenere preventivo parere dell'Autorità Marittima in merito agli aspetti di sicurezza e viabilità portuali, che può limitare o condizionare l'installazione di alcuni manufatti.

Sull'area data in concessione costituente la superficie dei dehors possono essere esclusivamente posizionati i seguenti elementi:

a. **tavoli e sedie** costituiti da: struttura portante metallica (preferibilmente acciaio o alluminio lucidato), in legno naturale o giunco naturale; sedute schienali e piani

in legno naturale, metallo, maioliche smaltate decorate, vetro, materiale sintetico o tessuto;

b. **sedili a dondolo** privi di copertura e di struttura di sostegno della stessa, disposti in modo da consentire la libera visuale dell'intorno;

c. **ombrelloni** con struttura metallica o in legno naturale e telo impermeabilizzato di copertura bianco/avorio o blu, privi di qualsiasi scritta, escludendo il tipo "hawaiano" ed il telo in p.v.c.;

d. **ripari verticali** dell'altezza massima di cm. 160, costituiti da: struttura portante ancorata e poggiata a terra in acciaio inox o legno naturale, tale da consentire il rapido ed agevole smontaggio senza comportare alcun intervento di ripristino del suolo pubblico, che qualora necessario sarà a totale carico del soggetto titolare della concessione; eventuale tamponamento in legno naturale fino all'altezza massima di cm 45 e soprastante tamponamento costituito da vetro di sicurezza, completamente trasparente, o equivalente materiale sintetico, su cui potranno essere inseriti elementi decorativi che non ne precludano la trasparenza.

d bis) nei dehors attigui agli stabili esistenti sulla passeggiata adiacente al Lungomare Madonna del Loreto, oltre a quanto previsto alla lettera d), possono essere installate:

1. **paratie laterali**: pannelli amovibili e totalmente trasparenti costituiti da elementi che collegano la pedana alla copertura, scorrevoli "a pacchetto" in parallelo o pieghevoli "a libro" o "a soffietto" senza profili verticali a vista, in vetro di sicurezza, posizionati sui lati liberi del dehors. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dello spazio per il ristoro annesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il consumo sul posto ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente. Le ante devono essere impacchettate lateralmente ad ogni angolo del dehors dal 30 di aprile al 31 di ottobre. Se previsto dagli atti dello Strumento Urbanistico vigente, deve essere garantito il transito pubblico.

e. I manufatti di cui alla lettera d) possono essere installati su tre lati dei dehors (con l'esclusione del lato di Corso Roma) nel periodo che va dal 01.11 al 29.04 e, per i dehors attigui, anche sul solo lato di confine dal 30.04 al 31.10. Devono essere sempre garantiti liberi accessi sia sul lato verso Corso Roma che sul lato verso il mare.

Per i dehors attigui a stabili (Sirena, Florida, Doria) i lati che possono essere chiusi sono solo due sempre con l'esclusione del lato di Corso Roma.

f. Per i manufatti di cui alla lettera d) è vietato qualsiasi tipo di collegamento tra i ripari verticali e gli elementi di copertura.

g. I manufatti di cui è previsto lo smontaggio non possono essere né ripiegati né accatastati, ma devono essere completamente asportati.

h. **fioriere** in acciaio inox, in legno naturale o in cotto toscano, dell'altezza massima di cm. 65. I suddetti manufatti possono essere collocati ad una distanza non inferiore a cm. 100 all'interno dei confini dei dehors e devono essere mantenute in condizioni decorose;

i. **coperture**: può essere installata alternativamente o congiuntamente agli ombrelloni una copertura costituita da tende piane o frangisole modulari. Tali elementi devono essere inseriti nell'insieme del progetto e devono assumere una forte valenza scenografica. Non possono essere inseriti come elementi a sé stanti ma devono entrare a far parte del disegno complessivo del dehors caratterizzandolo architettonicamente.

j. Sono costituiti da: struttura portante ancorata e poggiata a terra in metallo verniciato, acciaio inox o legno naturale, tale da consentire lo smontaggio senza comportare alcun intervento di ripristino del suolo pubblico, che qualora necessario è a totale carico del soggetto titolare della concessione; telo impermeabilizzato di copertura bianco/avorio o blu.

k. E' data facoltà di utilizzare elementi riscaldanti all'interno del dehors purché a norma.

l. **Pedane**: possono essere installate pedane in legno dell'altezza massima di 10 cm per il passaggio dell'impiantistica necessaria ad un eventuale riscaldamento.

6. Lo spazio all'interno del dehors può essere dotato di proprio sistema di illuminazione a condizione che l'impianto sia progettato e installato all'interno del perimetro della concessione demaniale. Non può essere posizionato a vista alcun apparecchio di controllo e comando né alcuna presa, tali dispositivi così come un eventuale presa di acqua devono essere alloggiati in pozzetti interrati o in torrette a scomparsa. A lavori eseguiti devono essere prodotti i certificati di conformità o collaudo, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di impianti.

7. E' vietata l'installazione di qualsiasi gioco, distributore o dispositivo ad azionamento meccanico o manuale.

8. È vietato qualunque inserimento pubblicitario fatta eccezione per un eventuale insegna del locale che deve essere inserita negli elaborati di progetto.

9. Ogni elemento arredativo e strutturale costituente i dehors, durante i periodi o giorni di chiusura a qualsiasi titolo degli esercizi deve essere asportato, o rimanere posizionato come nei giorni di apertura. È vietato ogni tipo di spostamento o

accatastamento rispetto al normale posizionamento dei manufatti. Quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione è vietato.

Articolo 33

PRESCRIZIONI PER IL DIPORTO NAUTICO

1. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche, che ricadono nella tipologia di cui all' art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D. P. R. 2 dicembre 1997, n. 509, è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa.

2 Il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio è compiuto in conformità al progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazione delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti.

Articolo 34

PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive è riservato alle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, evitando comunque i rilevanti impatti sotto il profilo paesistico-ambientale.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 35

ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni di cui all' art. 2 del presente Regolamento costituiscono presupposto per il pagamento di un canone.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale dello Stato e viene versato con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 36

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di aree del demanio marittimo disciplinate dal presente Regolamento possono essere permanenti o temporanee.
2. Costituiscono occupazioni permanenti tutte quelle aventi carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti e la durata è disciplinata ai sensi di legge.
3. Sono temporanee le occupazioni e/ o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte.

Articolo 37

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinata dal Comune utilizzando le misure unitarie indicate nel D.M. 5 agosto 1998, n. 342, attuativo dell'art. 3, comma 1, introdotto nel D.M. 5 ottobre 1993, n. 400, della legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 49.
2. La superficie da considerare a fini del conteggio del canone è costituita come segue:
 - la superficie scoperta
 - l'area occupata da impianti di difficile rimozione
 - l'area occupata da impianti di facile rimozione
 - l'area occupata da pertinenze demaniali marittime, differenziando i volumi compresi o meno entro la quota di +/- 2.70 dal piano di campagna);
3. Ai fini del presente Regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati e cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte.

Articolo 38

DECORRENZA DEI PAGAMENTI

1. La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e l'effettiva data di scadenza.

Articolo 39

AGGIORNAMENTI ANNUALI

1. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate, per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica – per i “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” e per “i prezzi alla produzione dei prodotti industriali”.
2. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 40

CASI PARTICOLARI

1. Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime.
 - a) Cavi e cavidotti interrati/ poggianti nel/ sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/ poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro.
 - b) Cavi e cavidotti interrati/poggianti nel/sul fondo mare: quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...).
 - c) Tubi e condotte interrate/ poggiate nel/ sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente

larghezza pari a quello del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro.

- d) Tubi e condotte interrate/ poggiate nel/ sul fondo del mare: quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti e opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc...)
- e) Elettrodotti cavi aerei: quella definita dalla proiezione del suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro.
- f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che sottoscrive il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0.50.
- g) Gavitelli singoli: quella definita del cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio.
- h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: quella definita dalla proiezione al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato.

Articolo 41

RIDUZIONI

1. Nei casi in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero tale diritto sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi e regolamenti, il canone annuo è ridotto del quaranta per cento.
2. Qualora il concessionario consente l'accesso gratuito all'arenile, nei casi in cui esso sia raggiungibile agevolmente solo attraversando l'area in concessione e/o offre gratuitamente i servizi generali, il canone annuo è ridotto secondo le misure unitarie annue.
3. Per le concessioni rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ovvero ad enti o associazioni sia pubblici che privati, a libera partecipazione, che perseguono finalità di pubblico interesse, alle quali non è applicabile il canone ricognitorio di cui agli articoli 39 del Codice della Navigazione e articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione, viene applicato il canone ridotto del cinquanta per cento rispetto al canone normale, fatta salva l'applicazione delle misure minime.

4. Nei casi di applicazione del canone ricognitorio a concessioni aventi finalità turistiche e ricreative, esso è pari ad un decimo di quello indicato nella 'Tabella delle riduzioni' di cui al D.M. 05/05/1998 n.342.

5. Le riduzioni previste nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione marittima, ovvero di impianti, manufatti od opere di tipologia A, B ed E riportate nella tabella "Tipologie delle opere" di cui al D. M. 05 / 05 / 1998 n. 342 realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento. Le riduzioni sono determinate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall' autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'Agenzia del Demanio, per il numero di anni e per le percentuali stabiliti.

6. Durante la costruzione degli impianti, manufatti ed opere e per un periodo massimo di tre anni dalla data di consegna delle zone demaniali marittime e del mare territoriale concessi e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste in via generale.

7. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi di revoca parziale sia per fatti dell'amministrazione che per cause naturali.

8. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto sino al cinquanta per cento. Anche in questo caso le riduzioni sono determinate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall' autorità concedente, sentiti gli uffici periferici dell'Agenzia del Demanio per il numero di anni e per le percentuali stabilite.

Articolo 42

INDENNIZZI

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle normali misure unitarie, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

2. Gli indennizzi sono determinati dall' autorità concedente e riscossi, secondo le procedure vigenti in materia, dagli uffici finanziari competenti.

Articolo 43

ACCERTAMENTO

1. L' accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

Articolo 44

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando il modello F 24 a favore dell'Agenzia del demanio – Filiale di Genova entro i termini stabiliti dalla legge, ed è commisurato ad anno solare, comprendendo per intero l'anno di rilascio della concessione.

2. Il versamento del canone relativo alle annualità successive al rilascio della concessione deve essere effettuato entro i termini stabiliti dalla legge. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

3. Per le occupazioni in aumento delle occupazioni, verificatesi in corso d'anno, il versamento integrativo del canone deve essere eseguito entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato anticipatamente al rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 45

SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento del canone si dà avvio al procedimento di dichiarazione della decadenza della concessione così come previsto dall' art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

2. Per il ritardato pagamento del canone, oltre il ventesimo giorno si applicano gli interessi di mora stabiliti dalla competente Agenzia del Demanio.

3. Per le occupazioni abusive di cui all' art. 26 del presente Regolamento nonché per tutte le inosservanze di norme sui beni pubblici, accertate mediante verbale di contestazione redatto da ufficiale di polizia giudiziaria, si applica ai sensi degli art. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e s. m. i. Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1032 a Euro 3098 oltre al ripristino dello stato dei luoghi ad opera dell'occupante abusivo.

4. L' inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, escluse le ipotesi di cui al precedente comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 500 Euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

6. All' utilizzo improprio di una concessione di area demaniale marittima che comporti un'occupazione abusiva non conforme delle norme connesse al presente Regolamento, il Comune ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e in caso di mancata esecuzione provvede d' ufficio a spese dell'interessato. Resta salva e impregiudicata l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 4 fermo e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

7. In caso di ulteriori infrazioni nel corso dello stesso anno, oltre alla sanzione amministrativa di cui al periodo precedente, si darà avvio al procedimento di decadenza della concessione di cui all' art. 47 del Codice della Navigazione e la segnalazione dell'infrazione alla competente autorità giudiziaria.

Articolo 46

ACCERTAMENTI

1. Il Servizio competente controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi risultanti dall' atto di concessione, e provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata A. R. con addebito delle relative spese, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 20 giorni dal ricevimento.

2. La mancata corresponsione del canone relativo alla concessione comporta l' avvio del procedimento di decadenza della concessione medesima ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione.

3. Dichiarata la decadenza, l' ufficio competente, in caso di mancata rimozione dei materiali e dei manufatti da parte del concessionario, dispone la messa in ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inadempienza provvedere direttamente il Comune con addebito delle spese sostenute al concessionario inadempiente.

Articolo 47

RIMBORSI

1. I soggetti interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute.

Il procedimento relativo verrà esaurito mediante conguaglio delle rate successive al rilascio della concessione.

In caso di scadenza naturale della concessione il procedimento verrà esaurito previa istruttoria presso la competente Agenzia del Demanio.

2 Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 48

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le aree demanio marittimo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/71.

2 Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - sono riservate al Giudice ordinario.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 49

ORGANI COMPETENTI

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento spetta all'Ufficio Demanio del Comune.
2. Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria vigilano sull'applicazione del presente Regolamento sulle aree demaniali marittime all'interno del territorio comunale.
3. Le infrazioni relative alle occupazioni abusive a quelle realizzate in difformità agli atti di concessione, sono segnalate all'Autorità Giudiziaria e contestualmente al funzionario responsabile del Servizio competente.
4. Le altre infrazioni sono segnalate tramite verbale redatto dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria al funzionario responsabile del Servizio competente.

Articolo 50

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale viene approvato fermo restando l'approvazione delle procedure di carattere urbanistico nei casi in cui la norma da applicare sia in contrasto con lo strumento urbanistico attuativo vigente
- 2 comma abrogato
- 3 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.